SENTENZA N. 132

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale, promosso dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, nel procedimento penale a carico di G. S., con ordinanza del 21 ottobre 2025, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 2025.

*Visti* gli atti di costituzione di S. L., N. C. e D. C., di D. C., nonché gli atti di intervento di P. D.A. e del Presidente del Consiglio dei ministri;

*udito* nell'udienza pubblica del 20 maggio 2026 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;

*uditi* gli avvocati Tiziano Saporito per S. L. e per le altre parti costituite, Gregorio Viscomi per D. C., nonché l'avvocato dello Stato Salvatore Faraci per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*deliberato* nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.

*Ritenuto in fatto*

1.– Con ordinanza del 21 ottobre 2025, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 2025, la Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui non prevedono che la persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione sia legittimata a ricusare il giudice per le indagini preliminari in relazione all'udienza fissata ai sensi dell'art. 409, comma 2, del medesimo codice.

2.– Il Collegio rimettente espone che la Corte d'appello di Catanzaro, con ordinanza emessa in data 13 giugno 2025, ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta

dalle persone offese nei confronti del giudice per le indagini preliminari, nell'ambito del giudizio sulla richiesta di archiviazione del procedimento a carico del viceispettore G. S., indagato per l'omicidio del loro familiare F. C., ravvisando una causa di incompatibilità determinata da atti compiuti in un diverso procedimento dal medesimo giudice persona fisica; e cioè dall'emissione, nei confronti di alcuni componenti della famiglia C., di una ordinanza cautelare in cui sarebbero presenti valutazioni pregiudicanti per la decisione sulla richiesta di archiviazione del procedimento a carico di G. S.

Più in particolare, viene esposto che i due procedimenti scaturiscono dalla medesima vicenda, nel cui ambito un rappresentante delle forze dell'ordine (il viceispettore G. S.), intervenuto per fermare e identificare F. C., veniva aggredito e ferito da alcuni familiari di quest'ultimo e sparava con la sua pistola di ordinanza, uccidendo l'uomo che voleva fermare. Il GIP, che, in diverso procedimento, aveva disposto una misura cautelare a carico dei familiari del deceduto (per un'imputazione non indicata nell'ordinanza di rimessione), descrivendone la condotta come particolarmente violenta e brutale, nonché tale da costringere il viceispettore a difendersi, è lo stesso giudice persona fisica designato a decidere sulla richiesta, avanzata dal pubblico ministero, di archiviare il procedimento a carico del predetto viceispettore per aver agito per legittima difesa.

I familiari del deceduto, nella qualità di persone offese dal reato, hanno presentato opposizione contro la richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen. e, venuti a conoscenza dell'identità del giudice che aveva fissato l'udienza in camera di consiglio, hanno proposto la dichiarazione di ricusazione.

Con l'ordinanza impugnata dinnanzi alla Corte di cassazione, la Corte d'appello di Catanzaro ne ha dichiarato l'inammissibilità, in base alla considerazione che la persona offesa, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non è legittimata a presentare dichiarazione di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen., non essendo «parte processuale».

2.1.– In ordine alla rilevanza delle questioni, il rimettente assume che la carenza di legittimazione è l'unico motivo della declaratoria di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione presentata dalle persone offese, essendo la decisione circa la legittimazione dei proponenti prodromica a ogni ulteriore esame e avendo, infatti, impedito alla Corte d'appello la verifica sia dell'ammissibilità di tale dichiarazione sotto il profilo processuale sia della sua fondatezza nel merito.

Sotto altro versante, viene precisato che, secondo consolidata giurisprudenza costituzionale (viene richiamata la sentenza n. 129 del 2025), «in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice *a quo* ha la facoltà di assumere tale interpretazione in termini di "diritto vivente" e di farne il presupposto interpretativo su cui richiedere il controllo del rispetto dei parametri costituzionali, anche ai soli fini della rilevanza della questione». Nel caso in esame – osserva il rimettente – assurge a diritto vivente il costante orientamento della Corte di cassazione in ordine alla natura eccezionale della norma di cui

all'art. 37 cod. proc. pen. e alla sua non applicabilità alla persona offesa, sicché è consentito chiederne la verifica del rispetto dei princìpi costituzionali.

2.2.– In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* parte dalla duplice premessa – ricavabile dalla giurisprudenza costituzionale – per cui, da un lato, l'istituto della ricusazione, unitamente a quelli dell'incompatibilità e dell'astensione, è posto a garanzia del principio del giudice terzo e imparziale, presidiato dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dall'art. 6 CEDU (è richiamata la sentenza n. 179 del 2024); dall'altro lato, tale principio deve essere rispettato anche nella procedura di archiviazione (è citata la sentenza n. 93 del 2024).

A parere del rimettente questo principio sarebbe violato dalla mancata previsione, nella fase conseguente alla proposizione di una opposizione alla richiesta di archiviazione, della legittimazione della persona offesa a richiedere la verifica della imparzialità e della terzietà del giudice, a causa della mancata assunzione della qualità di «parte» nella fase delle indagini preliminari.

E ciò in quanto la persona offesa, pur non rivestendo la qualifica di «parte» in senso tecnico, è ritenuta dall'ordinamento processuale portatrice di una serie di facoltà e diritti, contemplati, per esempio, dagli artt. 90 e seguenti cod. proc. pen., peraltro notevolmente ampliati dal decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 (Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI), nonché dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sia sotto il profilo del diritto a essere informata in merito a specifiche vicende processuali, sia sotto il profilo della possibilità di dare un impulso processuale, con la presentazione di denunce e querele e tramite l'interlocuzione con il pubblico ministero e la sollecitazione del suo intervento, sia sotto il profilo del diritto a essere coinvolta nelle procedure alternative di conclusione del procedimento, come la messa alla prova e l'applicazione della giustizia riparativa.

Tra questi diritti rientra, appunto, quello di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen. Osserva, sul punto, il rimettente che l'esercizio di tale diritto impone al giudice, se non rileva l'inammissibilità dell'opposizione, di fissare l'udienza camerale e instaurare il contraddittorio, a cui lo stesso opponente è chiamato a partecipare, come previsto dall'art. 409, comma 2, cod. proc. pen. E, dunque, l'ordinamento riconosce che la persona offesa, nei reati commessi in suo danno, è titolare di un interesse all'esercizio dell'azione penale meritevole di tutela, potendo sostenere davanti ad un giudice le proprie ragioni circa la necessità di proseguire le indagini preliminari e di svolgere il processo penale. Se l'opposizione presentata dalla persona offesa instaura una fase procedimentale funzionale alla tutela di un interesse della stessa, la sua carenza di legittimazione a chiedere il controllo sulla imparzialità del giudice chiamato a svolgere tale attività giurisdizionale violerebbe l'art. 111, secondo comma, Cost.; tale disposizione, infatti,

prevede per «[o]gni processo» il suo svolgimento «davanti a giudice terzo e imparziale», senza distinguere in merito alla natura del processo stesso e ai soggetti in esso coinvolti. Ne consegue che sarebbe irragionevole che l'ordinamento attribuisse a un soggetto processuale un diritto (in questo caso quello di interloquire con il giudice in merito all'accoglibilità della richiesta di archiviazione di un'indagine penale), ma non gli attribuisse anche la possibilità di verificare che tale giudice sia terzo e imparziale rispetto agli interessi che essa intende tutelare esercitando quel diritto.

Il difetto di legittimazione della persona offesa a ricusare il giudice – alla luce della giurisprudenza convenzionale secondo cui «la questione dell'applicabilità dell'art. 6, par. l, non può dipendere dal riconoscimento dello status formale di "parte" ad opera del diritto nazionale» – si tradurrebbe anche in una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, CEDU, in quanto la persona offesa che ha esercitato un diritto attribuitole dall'ordinamento, quale quello di opporsi alla richiesta di archiviazione, agendo al fine di tutelare un proprio diritto civile, sul quale l'esito delle indagini preliminari è determinante, riveste una posizione analoga a quella della parte civile sotto il profilo del diritto alle garanzie del giusto processo, essendo altresì irrilevante la possibilità di adire il giudice civile per far valere la propria pretesa risarcitoria (vengono richiamate Corte europea dei diritti dell'uomo, prima sezione, sentenze, 18 marzo 2021, Petrella contro Italia; 7 dicembre 2017, Arnoldi contro Italia; 20 aprile 2006, Patrono ed altri contro Italia; nonché seconda sezione, decisione 30 marzo 2010, Mihova contro Italia; terza sezione, decisione 24 febbraio 2005, Sottani contro Italia).

3.– Si sono costituiti in giudizio, con atti separati ma di identico contenuto, dapprima S. L. (anche nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore J. C.), D. C. e N. C. e, successivamente, D. C., i quali, nella qualità di persone offese nel processo relativo all'omicidio di F. C., hanno presentato opposizione contro la richiesta di archiviazione e, successivamente, hanno proposto dichiarazione di ricusazione.

Le parti aderiscono alle deduzioni in diritto svolte nell'ordinanza di rimessione e chiedono l'accoglimento delle questioni sollevate, in particolare insistendo sul contenuto inequivocabilmente pregiudicante del provvedimento applicativo della misura cautelare a carico di alcuni componenti della famiglia C.

Il *vulnus* costituzionale – sostengono – non deriverebbe da una generica conoscenza degli atti di indagine da parte del giudice, bensì dall'esercizio di una specifica attività decisoria che avrebbe comportato una valutazione di merito «anticipata e tombale» sulla *res iudicanda* nell'ordinanza applicativa della misura cautelare; in quest'ultima, infatti, il giudice non si sarebbe limitato a valutare la posizione di alcuni componenti della famiglia C., ma avrebbe operato una precisa ricostruzione della condotta del S., qualificandola reiteratamente e apoditticamente in termini di «legittima difesa». L'azione letale veniva definita come «estrema azione […] sopraffatto dagli aggressori», «disperato tentativo di difesa» ed «estremo atto di autodifesa». Tali espressioni cristallizzerebbero, cioè, un convincimento pieno e anticipato sulla non punibilità dell'autore dell'omicidio.

In aggiunta alle questioni sollevate dal giudice *a quo*, viene altresì dedotta la violazione dell'art. 3 Cost. e del principio di parità delle armi quale corollario del giusto processo presidiato dall'art. 111, secondo comma, Cost. Si ravvisa, infatti, un'«asimmetria insostenibile» tra il pubblico ministero (che ha chiesto l'archiviazione e quindi non ha interesse a coltivare l'accusa) e l'indagato (che beneficia della richiesta di archiviazione), da un lato, entrambi titolari del potere di ricusare il giudice, e, dall'altro lato, la persona offesa opponente, che, pur essendo l'unico soggetto titolare di un interesse vitale, concreto e attuale a ottenere una decisione imparziale per ribaltare la richiesta di archiviazione, è priva del potere di ricusazione.

4.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o non fondate.

4.1.– Ad avviso della difesa statale, le questioni sarebbero inammissibili per il mancato esperimento di un tentativo di lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate, sotto un duplice profilo.

Per un verso, il rimettente non avrebbe valutato se l'interpretazione, che egli stesso riferisce quale diritto vivente, impedisca davvero una diversa lettura della norma che consenta di risolvere il dubbio di legittimità costituzionale.

Per altro verso, e ancor più, il giudice *a quo* non avrebbe considerato che, diversamente dal giudice di merito, egli non è effettivamente vincolato da un'espressione del diritto vivente, posto che la funzione nomofilattica che l'ordinamento assegna al giudice di legittimità presuppone e consente il costante aggiornamento dell'interpretazione del diritto in caso di contrasto con la Costituzione o con le norme della CEDU, stante anche la facoltà di rimettere la questione alle Sezioni unite ex art. 618 cod. proc. pen.

La Corte di cassazione, obliterando la propria funzione nomofilattica, sottoporrebbe, dunque, al vaglio di questa Corte, peraltro in assenza di arresti delle Sezioni unite, un'interpretazione del diritto vivente ritenuta non costituzionalmente conforme. Verrebbe, in tal modo, omesso l'esperimento del tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata in difetto di una norma che precluda espressamente alla persona offesa di proporre istanza di ricusazione; il che renderebbe la questione inammissibile.

4.2.– A parere dell'Avvocatura, le questioni sarebbero comunque non fondate.

Per la difesa statale, se pure il Collegio rimettente ha rilevato l'evoluzione normativa, rispetto all'originaria sistematica del codice di procedura penale, della posizione della persona offesa, richiamando le recenti novelle, non ne avrebbe tratto, poi, le debite conseguenze, in punto di interpretazione sull'individuazione della parte in senso tecnico nel processo penale, nel caso in esame.

Anzitutto, proprio alla luce dell'evoluzione dei diritti della persona offesa nel processo penale, il concetto di «parte» dovrebbe essere valutato ed enucleato con riferimento alla posizione di

un soggetto all'interno di uno specifico procedimento e pertanto non potrebbe valere in modo statico, in tutto e per tutto, l'affermazione – corretta – secondo cui la persona offesa non è parte in fase dibattimentale.

Escludere, su tale base, che la persona offesa, legittimata dalle norme processuali a ottenere la fissazione dell'udienza e a parteciparvi, possa essere qualificata come parte sarebbe erroneo o, comunque, non rappresenterebbe un risultato interpretativo obbligato dal fatto che nel dibattimento la persona offesa non sarebbe qualificabile come parte processuale.

A conforto di tale ragionamento si osserva che, se in tutti i casi in cui il codice usa il termine «parti» fosse precluso riferirlo alla persona offesa, questa non avrebbe nemmeno il diritto di avvalersi della disposizione di cui all'art. 410-*bis* cod. proc. pen., che disciplina la nullità del provvedimento di archiviazione quanto meno con riferimento alla previsione per la quale il giudice del reclamo notifica il provvedimento alle parti interessate. Del resto, e più in generale, la persona offesa ha indubbiamente il potere di proporre appello ai sensi dell'art. 428, comma 2, cod. proc. pen., e il relativo procedimento è disciplinato dall'art. 598-*bis* cod. proc. pen. che utilizza il termine «parti» per riferirsi a tutti i soggetti coinvolti nel giudizio d'appello, inclusa la persona offesa se è questa ad aver attivato l'impugnazione ex art. 428, comma 2, cod. proc. pen. Ancora – si sottolinea – tutte le norme che disciplinano il procedimento dinanzi alla Corte di cassazione si riferiscono sempre e solo alle parti per indicare i soggetti che operano davanti alla stessa e tra questi vi può essere la persona offesa nei casi in cui è legittimata a proporre ricorso per cassazione.

Sotto altro versante, l'Avvocatura generale sottolinea come una lettura della norma processuale che includa la persona offesa nella nozione di parte sarebbe obbligata proprio in ragione degli stessi argomenti posti a fondamento della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

Se è indubbio che ogni processo, ai sensi dell'art. 111 Cost., debba svolgersi nel contraddittorio tra le parti, ciò imporrebbe di qualificare come parte tutti i soggetti che, appunto, partecipano ad un procedimento con ruolo essenziale nella dinamica del contraddittorio; da ciò conseguirebbe che non si può sostenere che una parte del procedimento – per di più quella che lo ha attivato – non possa avvalersi delle norme previste per fare in modo che sia garantita la terzietà del giudice.

Nemmeno potrebbe condurre a diverse conclusioni la specialità delle norme sulla ricusazione, che, in sé, deve ritenersi inidonea a precludere un'interpretazione estensiva o addirittura analogica. E ciò in quanto la specialità delle norme attiene alla tassatività dei «casi» previsti per la ricusazione ma non rileverebbe direttamente in relazione all'individuazione, a monte, dei soggetti legittimati a proporre la ricusazione stessa.

In definitiva, nel sistema sarebbe presente la soluzione costituzionalmente conforme, che va tratta dalla sistematica complessiva del codice sui poteri e facoltà della persona offesa nel procedimento penale e nelle fasi in cui esso può articolarsi, pur nella varietà graduata di poteri e facoltà della medesima parte offesa. E, dunque, diversamente da quanto ritenuto dal

giudice *a quo*, le norme sottoposte a scrutinio di legittimità costituzionale, nell'interpretazione costituzionalmente orientata che doverosamente va tratta, non affermerebbero affatto che la persona offesa non possa proporre la ricusazione nel giudizio di cui all'art. 410 cod. proc. pen.

5.– Il 7 gennaio 2026 è stato depositato atto di intervento *ad adiuvandum* da parte di P. D.A., persona offesa in un procedimento penale diverso da quello *a quo*, la quale ha chiesto l'accoglimento delle questioni sollevate dal rimettente, condividendone le argomentazioni.

5.1.– In data 29 aprile 2026 l'interveniente *ad adiuvandum* P. D.A. ha depositato memoria, insistendo sulla ammissibilità dell'intervento e sulla fondatezza delle questioni sollevate, in particolare sostenendo la non percorribilità della lettura costituzionalmente orientata nei sensi indicati dall'Avvocatura generale.

6.– Con ordinanza di questa Corte n. 81 del 2026, detto intervento è stato dichiarato inammissibile.

*Considerato in diritto*

7.– Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 239 del 2025), la Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che la persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione sia legittimata a ricusare il giudice per le indagini preliminari in relazione all'udienza fissata ai sensi dell'art. 409, comma 2, del medesimo codice, per contrasto con gli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, CEDU.

8.– Il giudice *a quo* espone che la Corte d'appello di Catanzaro, con ordinanza emessa in data 13 giugno 2025, ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dalle persone offese nei confronti del giudice per le indagini preliminari, nell'ambito del giudizio sulla richiesta di archiviazione del procedimento a carico di un soggetto indagato per l'omicidio di un loro familiare. La causa di incompatibilità – a loro avviso – era determinata da atti compiuti in un diverso procedimento dal medesimo giudice persona fisica; e cioè dall'emissione, nei confronti di alcuni familiari della vittima del predetto reato, di una ordinanza cautelare in cui sarebbero state espresse valutazioni pregiudicanti per la decisione sulla richiesta di archiviazione del procedimento a carico dell'indagato per omicidio.

Con l'ordinanza impugnata dinnanzi alla Corte di cassazione, la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, in base alla considerazione che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la persona offesa non è legittimata a presentare dichiarazione di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen., non essendo «parte processuale».

8.1.– In particolare, il rimettente prospetta la violazione degli evocati parametri costituzionali in quanto il difetto di legittimazione della persona offesa a chiedere la verifica dell'imparzialità e della terzietà del giudice, a causa della mancata qualità di parte nella fase

delle indagini preliminari, contrasterebbe con il principio del giusto processo, che stabilisce per «[o]gni processo» l'obbligatorietà del suo svolgimento «davanti a giudice terzo e imparziale», senza distinguere in merito alla natura del processo stesso e ai soggetti in esso coinvolti. Sostiene, dunque, che è irragionevole che l'ordinamento attribuisca a un soggetto processuale un diritto – quello di interloquire con il giudice in merito all'accoglibilità della richiesta di archiviazione di un'indagine penale – senza però attribuirgli anche la possibilità di verificare che tale giudice sia terzo e imparziale; dovendosi ritenere, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte EDU dell'art. 6 CEDU, che il principio del giusto processo operi anche a favore della persona offesa, in quanto applicabile a qualunque soggetto legittimato a proporre un giudizio, indipendentemente dalla sua qualità di «parte processuale» e dal tipo di «causa».

9.– In via preliminare, va ribadito che l'intervento *ad adiuvandum* spiegato nel giudizio di legittimità costituzionale da P. D.A. è inammissibile, per le ragioni già indicate nell'ordinanza di questa Corte n. 81 del 2026.

10.– Sempre in via preliminare, occorre, poi, esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato per omesso esperimento del tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata.

L'eccezione non è fondata.

Il giudice rimettente, infatti, motiva espressamente nel senso della impossibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata, sulla base della considerazione della natura tassativa dell'elenco delle cause di ricusazione, come tale insuscettibile di estensione analogica.

11.– Nel merito, è fondata, in riferimento all'art. 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che la persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione sia legittimata a ricusare il giudice per le indagini preliminari in relazione all'udienza fissata ai sensi dell'art. 409, comma 2, del medesimo codice.

12.– A tale conclusione deve pervenirsi in considerazione del crescente ruolo assunto nel giudizio, da un lato, dalla fase antecedente il dibattimento e, dall'altro lato, dalla persona offesa, oltre che dalla vittima, protagonista dell'innovativo sistema della giustizia riparativa.

Il sistema processuale penale ha, infatti, vissuto una profonda trasformazione – cui non è estranea una logica tesa alla deflazione – incentrata sul rafforzamento di due pilastri: il potenziamento della fase delle indagini preliminari e la valorizzazione del ruolo della persona offesa.

Sotto il primo aspetto, le indagini preliminari non sono più considerate una fase meramente preparatoria, come si evince, tra l'altro, dalla circostanza per cui le indagini vanno piuttosto orientate verso una "completezza" funzionale a una prognosi di condanna, sicché sia il pubblico ministero che il giudice dell'udienza preliminare devono informare il loro agire alla

regola della “ragionevole previsione della condanna”, in difetto della quale il primo chiede l’archiviazione e il secondo pronuncia sentenza di non luogo a procedere, come recentemente ricordato da questa Corte (sentenza n. 58 del 2026).

Quanto al crescente ruolo assunto dalla persona offesa dal reato nella cornice del giusto processo, valgano in particolare le considerazioni che seguono.

13.– Va, innanzitutto, rammentato che, al pari dell’astensione, la ricusazione costituisce uno dei mezzi predisposti dall’ordinamento a tutela dell’imparzialità del giudice e, dunque, di uno dei fondamenti dell’attività giurisdizionale nonché di ogni processo che, anche in ottica sovranazionale, possa considerarsi come “giusto”.

D’altronde, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione, assurto a diritto vivente, richiamato dal giudice rimettente e dalla stessa Avvocatura generale, la dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle «parti», fra le quali non rientra la persona offesa dal reato, che tale qualifica non riveste in senso tecnico (tra le altre, Corte di cassazione, seconda sezione penale, sentenze 12 aprile-14 giugno 2024, n. 23901 e 1° luglio-24 settembre 2008, n. 36579; sesta sezione penale, sentenza 12-30 dicembre 2008, n. 48494; quinta sezione penale, sentenza 14 giugno-5 ottobre 2007, n. 36657; sesta sezione penale, ordinanza 5 luglio-24 ottobre 2005, n. 39203).

14.– Invero, il codice di rito attribuisce alla persona offesa la qualifica di “soggetto” del procedimento (art. 90), mentre la qualifica di «parte» le viene riconosciuta soltanto se, nella veste di danneggiato dal reato, esercita l’azione risarcitoria costituendosi parte civile nel processo (art. 78). A tali nozioni si affianca, poi, quella, appartenente alla materia della giustizia riparativa, di «vittima» – introdotta dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) e dal d.lgs. n. 150 del 2022 –, soggetto che si identifica, ai sensi dell’art. 42, comma 1, lettera *b)*, di quest’ultimo, con la persona fisica che ha subìto direttamente dal reato un qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale (oltre che con il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che, in conseguenza di tale morte, ha subìto un danno).

Nel nostro ordinamento si è, nel tempo, assistito, anche in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa sovranazionale (in particolare, dalla direttiva UE 2012/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI), a un processo di valorizzazione del ruolo della persona offesa e della vittima nel processo.

Nella vigenza del precedente codice – improntato a un modello prevalentemente inquisitorio – la persona offesa dal reato aveva unicamente il compito di fornire al pubblico ministero informazioni utili per lo svolgimento delle indagini, nonché l’obbligo di testimoniare in dibattimento per accertare la responsabilità dell’imputato. Nell’attuale sistema processuale, invece, la persona offesa, nella sua veste di “soggetto” del procedimento, a norma dell’art. 90

cod. proc. pen., può esercitare i diritti e le facoltà espressamente riconosciuti dalla legge, di natura sollecitatoria, informativa e partecipativa.

14.1.– Questa Corte ha già chiarito che «la persona offesa, anche nel nuovo codice, conserva la veste di soggetto eventuale del procedimento o del processo e non di parte» (ordinanza n. 254 del 2011).

Del resto, la giurisprudenza costituzionale ha sempre guardato «"alla persona offesa dal reato nel processo penale come soggetto portatore di un duplice interesse: quello al risarcimento del danno, che si esercita mediante la costituzione di parte civile, e quello all'affermazione della responsabilità penale dell'autore del reato, che si esercita mediante un'attività di supporto e di controllo dell'operato del pubblico ministero (sentenza n. 23 del 2015)" [...] (sentenza n. 203 del 2021, punto 4.1. del *Considerato in diritto*, ove si richiama quanto già affermato dalla sentenza n. 249 del 2020)» (sentenza n. 59 del 2026). A tale fine ha, altresì, puntualizzato che «[l]e facoltà e i diritti di cui, in particolare, agli artt. 90, 90-*bis*, 101, 336, 341, 360, 369, 377, 394, 408, 410 e 410-*bis* cod. proc. pen. sono attribuiti dalla legge alla persona offesa e non al danneggiato, e sono comunque volti a coadiuvare il pubblico ministero ai fini dell'esercizio dell'azione penale, ovvero a conseguire l'accertamento del fatto-reato e la giusta punizione del colpevole» (sentenza n. 203 del 2021, la quale esclude trattarsi di «poteri e facoltà necessariamente funzionali alla tutela anticipata del diritto potenziale riconosciuto alla parte civile»).

In particolare, proprio con riferimento al potere di opposizione all'archiviazione, questa Corte ha anche espressamente affermato che «[i]l ruolo di supporto e di controllo dell'operato del pubblico ministero risulta confermato dall'art. 410, comma 1, cod. proc. pen., laddove stabilisce che "[c]on l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova". [...] L'istituto rappresenta, dunque, un meccanismo complementare al controllo svolto *ex officio* dal giudice per le indagini preliminari, finalizzato a colmare eventuali lacune investigative e ad assicurare la completezza delle indagini, in funzione del corretto esercizio dell'azione penale, la cui obbligatorietà è sancita dall'art. 112 Cost. In tale prospettiva, esso si inserisce nel complesso dei poteri riconosciuti dal legislatore alla persona offesa, affinché questa possa offrire il proprio contributo conoscitivo all'accertamento della verità sin dalla fase delle indagini preliminari, sia attraverso un'attività ausiliaria di investigazione sia, in seguito, nella veste di testimone» (ancora sentenza n. 59 del 2026).

15.– Sotto altro versante, non va, d'altronde, ignorato che il legislatore in alcune occasioni ha utilizzato il termine "parte" in senso atecnico, e cioè al di fuori del senso specifico di "parte del processo".

Con la sentenza n. 559 del 1990 – relativa alla mancata previsione ex art. 401 cod. proc. pen. della facoltà (anche) per la persona offesa di nominare un consulente tecnico per partecipare alla perizia disposta con incidente probatorio – questa Corte ha già affermato che il termine

“parti” è talvolta usato «in modo tale da ricomprendervi l’offeso dal reato», richiamando, a supporto di tale osservazione, la legge delega del codice (legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale» e, in particolare, i princìpi e criteri direttivi numeri 10 e 48 dell’art. 2, concernenti la tutela dei diritti delle parti rispetto alle perizie e la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari) e la disciplina codicistica sulla persona offesa, in particolare gli artt. 93, comma 3, e 95, comma 1, cod. proc. pen., in tema di intervento degli enti collettivi lesi dal reato.

In base a siffatta considerazione si è quindi ritenuto che l’utilizzo del termine “parti” in una disposizione non precluda, di per sé, la percorribilità di un’interpretazione estensiva della medesima che includa la persona offesa. Muovendo da tale valutazione, questa Corte ha interpretato l’allora censurato art. 401 cod. proc. pen. come inclusivo della persona offesa tra i soggetti legittimati a nominare il consulente tecnico per partecipare alla perizia disposta con un incidente probatorio, pur se l’art. 225 cod. proc. pen. – cui l’art. 401, comma 5, cod. proc. pen., nel testo all’epoca vigente, faceva implicito rinvio disponendo che «[l]e prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento» – prevedeva il riferimento alle sole «parti private».

Anche la Corte di cassazione, in particolare occupandosi di restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., ha affermato che «il codice di rito non sempre, e non necessariamente, impiega il termine “parti” nel senso specifico di “parti del processo”» (così, Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza 22 giugno-20 settembre 2022, n. 34794, ma anche sesta sezione penale, 30 marzo-12 giugno 2023, n. 25287; quinta sezione penale, 15 gennaio-3 marzo 2021, n. 8543). Con la conseguenza che, se pure la sopra citata disposizione fa riferimento espresso alle sole “parti”, l’istituto della rimessione in termini deve trovare applicazione anche per le persone offese (Cass., n. 34794 del 2022, ma anche Cass., n. 25287 del 2023 e n. 8543 del 2021; Corte di cassazione, sesta sezione penale, sentenza 23 febbraio-25 settembre 2018, n. 41575).

Per giungere a tale conclusione si è, innanzitutto, richiamata la sopra citata sentenza di questa Corte n. 559 del 1990, rammentando che in essa si è affermato, da un lato, che i poteri della persona offesa sono «funzionali alla tutela anticipata dei diritti riconosciuti alla parte civile» e, dall’altro lato, che «l’esplicito riferimento alle “parti” non è considerato sufficiente per escludere il riconoscimento del diritto alla restituzione del termine anche nella fase delle indagini preliminari che pure non conosce, ancora, l’esistenza di “parti” ma solo di soggetti del procedimento» (Cass., n. 41575 del 2018). Si è, dunque, concluso che «è costituzionalmente conforme una interpretazione che, in presenza di nullità di atti comunicativi che precludono alla persona offesa di divenire parte del processo, consenta a questa di esercitare un diritto, quello alla restituzione del termine, che, senza la nullità, ben avrebbe potuto esercitare da parte civile» (ancora Cass., n. 41575 del 2018).

In queste pronunce la Corte di cassazione, se chiarisce che tali disposizioni, in cui è utilizzato il termine “parti”, sono in realtà destinate a essere applicate anche nella fase delle indagini

preliminari, in cui ancora non sono ravvisabili delle parti processuali ma solo dei soggetti del procedimento (Cass., n. 25287 del 2023, n. 34794 del 2022 e n. 8543 del 2021), perviene a tali conclusioni senza dilatare la nozione di «parte» fino a farvi rientrare la persona offesa. Di contro, espressamente afferma che a quest'ultima va comunque applicato l'istituto della rimessione in termini, pur se essa non è qualificabile come parte (così ancora, Cass., n. 34794 del 2022, ma anche Cass., n. 25287 del 2023 e n. 8543 del 2021).

In sostanza, la Corte di cassazione sostiene che, proprio in considerazione dell'utilizzo nel codice di rito del termine "parti" in senso non sempre rigoroso, il tenore letterale della norma non è di per sé preclusivo della possibilità di estendere alla persona offesa l'ambito applicativo di una disposizione che fa esclusivo riferimento alle "parti". E, dunque, la Corte di legittimità, anche quando ritiene di attribuire alla persona offesa poteri e facoltà dal codice riconosciuti alle «parti», lo fa, comunque, negandole la qualifica di parte.

16.– Alla luce della predetta ricostruzione del ruolo e della qualifica riconosciuti alla persona offesa, deve ritenersi che la sua mancata inclusione – pacifica ai sensi del diritto vivente – nel novero dei soggetti legittimati a proporre dichiarazione di ricusazione non è costituzionalmente legittima.

Anche per la persona offesa, in quanto soggetto del procedimento, deve trovare infatti applicazione il principio del giusto processo, il cui pilastro è che esso si svolga innanzi a un giudice terzo e imparziale.

Tanto è, del resto, condiviso dalla stessa Avvocatura, a parere della quale «ogni processo, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti e ciò impone di qualificare come parte tutti i soggetti che, appunto, partecipano ad un procedimento con ruolo essenziale nella dinamica del contraddittorio».

Come noto, alla base del principio del giusto processo, riconosciuto espressamente con la riforma costituzionale dell'art. 111 Cost., di cui alla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, sono posti il requisito dell'imparzialità del giudice e quello, speculare, della parità delle parti processuali. È, del resto, stato già affermato con nettezza che «[n]ell'ambito del principio del giusto processo di cui questa Corte, in numerose occasioni, ha definito i profili sulla base delle disposizioni costituzionali che attengono alla disciplina della giurisdizione, posto centrale occupa l'imparzialità-neutralità del giudice, in carenza della quale tutte le altre regole e garanzie processuali perderebbero di concreto significato» (sentenza n. 306 del 1997).

D'altronde, nella nozione di giusto processo rientra l'intero procedimento dinanzi a un giudice, coperto, nella sua interezza, dalle garanzie costituzionali, sicché non può ritenersi esclusa da tali garanzie la fase precedente l'instaurazione del dibattimento.

E ciò tanto più vale in un contesto, quale quello attuale, che – come sopra ricordato (punto 11) – tende a valorizzare la fase delle indagini preliminari antecedente il dibattimento.

Ogni soggetto del procedimento – e, a maggior ragione, come nel caso in esame, proprio quello che lo ha attivato – deve potersi avvalere delle norme previste per fare in modo che sia garantita la terzietà del giudice.

Del resto, come condivisibilmente osservato anche dal rimettente, sarebbe del tutto incongruo attribuire alla persona offesa il diritto a interloquire con il giudice sull'archiviazione e, poi, precluderle la facoltà di accertarne la terzietà e imparzialità, con la conseguenza di un sostanziale svuotamento del diritto medesimo.

A ciò aggiungasi che – come già osservato (punto 13) – alla persona offesa è affidato il fondamentale «ruolo di supporto e di controllo dell'operato del pubblico ministero», di cui l'opposizione alla richiesta di archiviazione è uno dei principali strumenti. Si tratta, infatti, di un meccanismo finalizzato a colmare eventuali lacune investigative e ad assicurare la completezza delle indagini, essa stessa funzionale al corretto esercizio dell'azione penale obbligatoria; meccanismo che si inserisce nel complesso dei poteri riconosciuti dal legislatore alla persona offesa, affinché questa possa offrire il proprio contributo conoscitivo all'accertamento della verità sin dalla fase delle indagini preliminari (sentenza n. 59 del 2026). E tale ruolo non può non ricomprendere la facoltà di contestare la terzietà e imparzialità del giudice nella cornice del giusto processo.

17.– Per quanto sin qui esposto va, dunque, affermata la sussistenza del *vulnus* nei termini dedotti dal rimettente.

Per porvi rimedio è sufficiente dichiarare l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost., dell'art. 37 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza di cui all'art. 409, comma 2, cod. proc. pen. possa essere ricusato (anche) dalla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione.

17.1.– Restano assorbite le questioni di legittimità costituzionale aventi a oggetto la medesima disposizione in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, CEDU, e quelle aventi a oggetto gli artt. 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen., in riferimento a tutti i parametri evocati.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza di cui all'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., può essere ricusato dalla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA